



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168

OGGETTO: *Approvazione schema di convenzione tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Rovato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26/3/2001.*

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di agosto alle ore 10:35 e a seguire nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	<i>Belotti Tiziano Alessandro</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>Agnelli Simone Giovanni</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	
3.	<i>Belleri Elena</i>	<i>Assessore</i>	X	
4.	<i>Bergo Valentina</i>	<i>Assessore</i>	X	
5.	<i>Bosio Pier Italo</i>	<i>Assessore</i>	X	
6.	<i>Dotti Daniela</i>	<i>Assessore</i>	X	
TOTALE			6	0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale: dr.ssa Mattia Manganaro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che la convenzione in essere con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26/3/2001, approvata con atto di Giunta Comunale n. 141 del 12/07/2021 è scaduta;
- che l'art. 54 del D. lgs. 28/08/2000, n. 274 definisce il lavoro di pubblica utilità quale pena, applicabile dal Giudice di Pace su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, tra gli altri, presso i Comuni;

Visti gli artt. 186, comma 9-bis e 187 comma 8-bis del "Codice della Strada" che prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. lgs. 274/2000;

Dato atto che l'art. 2 – comma 1 – del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale;

Dato atto che, ai sensi del sopracitato Decreto Ministeriale, il lavoro di pubblica utilità può avere ad oggetto "prestazioni di lavoro di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico (...) ad esclusione di immobili utilizzati da forze armate o dalle forze di polizia";

Ritenuto che tale istituto, voluto dal legislatore, vada incentivato e diffuso in quanto dimostra che il responsabile del reato viene effettivamente punito ma in modo utile e vantaggioso per la collettività;

Visto ed esaminato il modello di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità predisposto dal Tribunale di Brescia (allegato 1) e la scheda informativa (allegato 2) predisposta dallo stesso Tribunale, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto l'allegato schema di convenzione meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del Responsabile del settore Pubblica Assistenza Andreis Annalisa e del Responsabile del settore Ragioneria ed Economato dr.ssa Milena Brescianini, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'art. 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, formato da n. 8 articoli, e la scheda informativa, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;
- 3) di consentire a n. 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità a prestare presso il Comune di Rovato la loro attività non retribuita a favore della collettività;
- 4) di dare atto che la convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 5) di dare atto che l'iniziativa non comporta oneri finanziari;
- 6) di dare mandato al Responsabile del servizio Pubblica Assistenza per gli ulteriori adempimenti;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

8) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 12/08/2024

OGGETTO: *Approvazione schema di convenzione tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Rovato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26/3/2001.*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Tiziano Alessandro Belotti
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Mattia Manganaro
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La suesesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
(Art. 2 D.M. 26/3/2001)

P R E M E S S O

* che in applicazione delle disposizioni normative di seguito richiamate:

- art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

il Giudice di Pace, su richiesta dell'imputato, ed il Tribunale Monocratico, se l'imputato non si oppone, possono applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

*che l'art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 - comma 6 - del citato D.L.vo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 - comma 1 - del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

*che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

*che il Comune di Rovato (da qui in avanti denominato -Ente). presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto L.vo;

*tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Cristina Amalia Ardenghi, Presidente Vicario del Tribunale di Brescia, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Belotti Tiziano Alessandro (nato a Rovato il _____, codice fiscale _____) si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che numero 6 (sei) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, a norma degli articoli citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) di supporto alle attività gestite dai Servizi alla Persona e Sicurezza del Cittadino;
- 2) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi;
- 3) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Tenuto conto della novella di cui alla legge n. 120/10, introduttiva dei commi 9 bis e 8 bis degli artt. 186 e 187 del codice della Strada, vanno contemplate anche: prestazioni di lavoro nel campo (specifico) della sicurezza e dell'educazione stradale.

L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

La disponibilità verrà concessa previa verifica della possibilità di un proficuo inserimento del condannato nella struttura dell'ente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33 - comma 2 - del citato D. L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Coordinatori delle prestazioni

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

(Nome e cognome e funzione rivestita all'interno dell'Ente – numero di telefono e email)

Annalisa Andreis Responsabile Settore Pubblica Assistenza-telefono 0307713277 mail a.andreis@comune.rovato.bs.it

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all'attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Violazione degli obblighi — Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l'obbligo:

- di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena ovvero, in assenza, al Comando Carabinieri territorialmente competente, le eventuali violazioni da parte del condannato degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- di redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato;
- di trasmettere senza ritardo l'anzidetta relazione alla cancelleria del Giudice che ha applicato la sanzione per il tramite dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

È facoltà delle parti recedere dalla "convenzione" previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale -, nonché all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia

Il Sindaco del Comune di Rovato
Tiziano Alessandro Belotti

Il Presidente Vicario del Tribunale
Cristina Amalia Ardenghi

Dichiarazione di disponibilità ad impiegare condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità

Il sottoscritto _____, legale rappresentante del Comune di _____, richiamata la convenzione sottoscritta con il Tribunale di Brescia in data _____

dichiara

la disponibilità dell'ente rappresentato ad accogliere per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il signor _____ nato a _____ il _____ residente in sottoposto ad indagine o imputato nel procedimento n. _____ R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Dichiara altresì che:

- il suddetto verrà impiegato in attività di _____

- il lavoro si svolgerà nei giorni di _____ di ogni settimana, con orario _____ (1); eventuali variazioni verranno comunicate al Tribunale di Brescia
- il soggetto incaricato di coordinare la prestazione, di impartire le relative istruzioni, di comunicare le eventuali violazioni e di redigere la relazione finale è _____

Luogo, e data

(firma)

(1) Art. 54 D.Lg. 274/2000: "3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali."



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

*relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **Approvazione schema di convenzione tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Rovato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26/3/2001.***

Favorevole

Data 07/08/2024

Il Dirigente/Funziionario delegato

ANDREIS ANNALISA
(Firmato digitalmente)



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

*relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **Approvazione schema di convenzione tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Rovato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26/3/2001.***

Favorevole

Data 07/08/2024

Il Dirigente/Funziionario delegato
BRESCIANINI MILENA
(Firmato digitalmente)